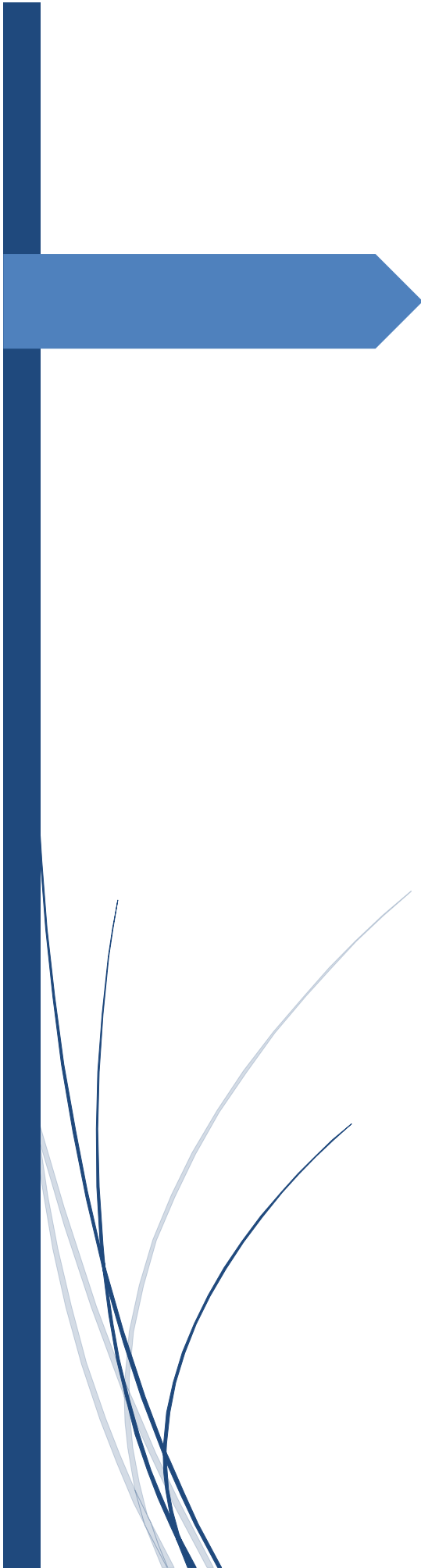




Le iniziative di semplificazione in materia di reporting avviate dalla Banca d'Italia

Indice

Executive summary	2
1. Introduzione	3
2. L'approccio adottato	4
3. Le iniziative di semplificazione prospettate.....	5
4. Gli interventi di semplificazione oggetto della presente consultazione	6

Executive summary

L'evoluzione nel tempo del quadro normativo nel settore bancario e finanziario e l'accresciuta complessità del quadro di riferimento hanno comportato un ampliamento delle richieste segnaletiche da parte delle autorità di supervisione nazionali e sovranazionali. In quest'ottica, nel quadro delle iniziative avviate soprattutto in ambito europeo e riconducibili al più ampio obiettivo della semplificazione del quadro di vigilanza, il tema delle segnalazioni ha assunto un rilievo crescente. Ciò trova conferma, tra l'altro, anche nelle raccomandazioni in questa direzione formulate nei mesi scorsi dall'EBA e dalla BCE, nell'ambito delle quali ampio risalto viene dato anche al tema della semplificazione degli obblighi di *reporting*, con l'obiettivo di ridurre gli oneri a carico degli intermediari vigilati e mantenere al contempo elevati standard di qualità e completezza dei dati.

In tale contesto, nel 2025 la Banca d'Italia ha avviato specifici approfondimenti per identificare margini di razionalizzazione degli obblighi di *reporting* previsti a livello nazionale, valutando la possibilità di: (a) eliminare aree informative poco utilizzate o obsolete, (b) rimuovere le ridondanze, (c) soddisfare alcune esigenze informative nazionali tramite l'utilizzo dei dati già raccolti sulla base di regolamentazioni europee o tramite processi di stima, (d) adottare definizioni e/o metodologie armonizzate a livello europeo, (e) semplificare frequenze, scadenze e dettagli settoriali e geografici.

Ad esito di tali approfondimenti, sono stati identificati margini di semplificazione di alcune disposizioni segnaletiche emanate dall'Istituto. Alcuni interventi potranno essere implementati già nel corso del 2027, altri richiederanno ulteriori approfondimenti e potranno quindi essere valutati in un orizzonte di medio termine.

Le proposte di modifica oggetto della presente consultazione sono volte a dare attuazione agli interventi di semplificazione indentificati come percorribili nel breve termine, comportando, già a partire dalle segnalazioni relative al 30 giugno 2027, una riduzione dei requisiti di informativa stimata rispettivamente in circa il 21% per le banche e in circa il 10% per gli altri intermediari finanziari ⁽¹⁾. Nel caso delle banche, inoltre, ulteriori margini di semplificazione potrebbero derivare dalle iniziative in corso di approfondimento per la loro eventuale implementazione nel medio termine, a fronte delle quali la riduzione complessiva dei requisiti di informativa si attesterebbe a circa il 35%.

¹ Tali stime fanno riferimento alla riduzione dei requisiti di informativa stimata a fronte degli interventi di semplificazione proposti alle seguenti Circolari emanate dall'Istituto: Circolare n. 272 (Matrice dei conti); Circolare n. 115 (Segnalazioni di vigilanza su base consolidata); Circolare n. 217 (Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL); Circolare n. 284 (Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*). A titolo di completezza, si fa presente che non sono inclusi nel computo gli impatti in termini di riduzione dei requisiti di informativa derivanti dalle proposte di eliminazione della Circolare n. 136 (Segnalazioni statistiche decadali) e delle Segnalazioni ex art. 129 TUB, in quanto si tratta rispettivamente di segnalazioni su base campionaria o da effettuarsi solo in sede di emissione/offerta del titolo.

1. Introduzione

Il tema della semplificazione ha assunto negli ultimi anni un ruolo centrale nel dibattito a livello europeo. Sia la Commissione ⁽²⁾ sia il Consiglio europeo ⁽³⁾ hanno evidenziato la necessità di razionalizzare le norme in un'ottica di rilancio della competitività dell'Unione. Con specifico riferimento al settore bancario e finanziario, lo scorso febbraio la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica ⁽⁴⁾, volta a raccogliere contributi sullo stato del settore bancario europeo, al fine di orientare i lavori per il rafforzamento del mercato unico dei servizi bancari e della mobilità dei capitali nell'UE.

Specifiche raccomandazioni nella direzione di semplificare il quadro di vigilanza europeo sono state formulate nei mesi scorsi anche dall'EBA e dalla BCE, con riguardo alle aree della regolamentazione, della supervisione e del *reporting*. In quest'ultimo ambito, l'obiettivo è quello di ridurre gli oneri di produzione e trasmissione delle segnalazioni a carico degli intermediari vigilati, mantenendo al contempo elevati standard di qualità e completezza dei dati.

Box: Le raccomandazioni in materia di *reporting* formulate dall'EBA e dalla BCE



Nel corso del 2025 sia l'EBA sia la BCE hanno formulato raccomandazioni per la semplificazione del *framework* regolamentare, di vigilanza e in materia di *reporting* a livello europeo. In particolare, l'EBA ha pubblicato un Rapporto ⁽⁵⁾, nel quale affronta il tema della semplificazione formulando delle raccomandazioni per accrescere l'efficienza del quadro regolamentare senza comprometterne gli obiettivi di stabilità. Con riferimento al tema del *reporting*, le raccomandazioni prevedono:

- lo sviluppo di un *framework* di *reporting* integrato a livello europeo, che consenta di ridurre i costi di produzione, raccolta, utilizzo delle segnalazioni attraverso la creazione di un glossario di definizioni comuni, nonché l'eliminazione delle sovrapposizioni nelle segnalazioni;
- la revisione e riduzione degli obblighi di segnalazione esistenti;
- la realizzazione di un *repository* pubblico delle richieste segnaletiche (sovrnazionali e nazionali), che favorisca una riduzione delle sovrapposizioni e un maggior coordinamento tra le iniziative di *reporting* a livello europeo;
- l'implementazione di un processo di “*change management*” più efficace basato su robuste analisi *ex-ante* dell'impatto delle modifiche segnaletiche e un maggiore coinvolgimento degli *stakeholder* nella definizione della normativa segnaletica per comprendere esigenze e criticità.

In ambito Eurosystem, lo scorso anno è stata costituita dal *Governig Council* una specifica *High Level Task Force* volta a identificare elementi di complessità all'interno dell'attuale quadro normativo, di vigilanza e di *reporting* europeo. Le Raccomandazioni della *High Level Task Force* ⁽⁶⁾ prevedono, per quanto riguarda gli aspetti inerenti il *reporting*:

² Cfr., [A simpler and faster EU; Semplificazione delle norme UE - Consilium](#); [Competitiveness compass - European Commission](#).

³ [Dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea - Consilium](#).

⁴ Cfr., [Targeted consultation on the competitiveness of the EU banking sector](#).

⁵ Cfr., [Report on the efficiency of the regulatory and supervisory framework](#), ottobre 2025.

⁶ Cfr., [Simplification of the European prudential regulatory, supervisory and reporting framework](#), dicembre 2025.

- il rafforzamento del coordinamento tra le autorità, al fine di evitare richieste di dati ridondanti (*“Request once”*);
- la creazione di un sistema integrato di segnalazione, che consenta l’uso multiplo dei dati (statistici, prudenziali, di risoluzione) attraverso un modello logico e granulare (*“Report once”*);
- l’introduzione di soglie di materialità per evitare la necessità di rettificare segnalazioni per errori minori e ridurre i costi amministrativi di *reporting* (*“Resubmit less”*);
- la pubblicazione di tutte le iniziative di *reporting*, al fine di aumentare la trasparenza e ridurre le richieste di dati ridondanti;
- la revisione periodica delle richieste di segnalazione per verificarne la rilevanza e l’attualità ed eliminare quelle obsolete;
- la revisione del *framework* sull’informativa al pubblico, in modo da aumentare la coerenza tra i requisiti di segnalazione e *disclosure* europei con l’utilizzo del *Pillar 3 Data Hub* ed eliminare *“submission”* parallele tra *reporting* di vigilanza e informativa di *Pillar 3*.

Il tema della semplificazione è all’attenzione anche da parte della Banca d’Italia. In particolare, per quanto concerne la disciplina segnaletica, lo scorso anno l’Istituto ha avviato specifici approfondimenti volti a identificare margini di razionalizzazione degli obblighi di *reporting* previsti a livello nazionale, valutando, tra l’altro, la possibilità di: (a) eliminare aree informative poco utilizzate o obsolete, (b) rimuovere le ridondanze, (c) soddisfare alcune esigenze informative nazionali tramite l’utilizzo dei dati raccolti sulla base di regolamentazioni europee o tramite processi di stima, (d) adottare definizioni e/o metodologie armonizzate a livello europeo, (e) semplificare frequenze, scadenze e dettagli settoriali e geografici.

Nel presente *report* vengono illustrati: i) l’approccio adottato per identificare margini di semplificazione nel quadro segnaletico nazionale (**par.2**); ii) le iniziative prospettate rispettivamente nel breve e nel medio termine (**par.3**) e iii) le modifiche previste nell’ambito della presente consultazione pubblica al fine di dare attuazione agli interventi di semplificazione indentificati come percorribili nel breve termine (**par. 4**).

2. L’approccio adottato

Al fine di identificare possibili margini di semplificazione delle segnalazioni di vigilanza nazionali è stata condotta un’analisi basata sulle seguenti due direttrici:

- da un lato, è stata avviata una verifica approfondita delle esigenze informative alla base degli obblighi di *reporting* nazionali presso le strutture interne dell’Istituto (in qualità di utenti dei dati);
- dall’altro, sono state coinvolte le banche e le società finanziarie del Gruppo PUMA per una ricognizione informale sui costi operativi correnti delle segnalazioni. In particolare, è stato

sottoposto agli intermediari partecipanti al Gruppo Puma un questionario con richiesta di valutare i costi (in scala qualitativa) sostenuti per la produzione delle segnalazioni ⁽⁷⁾.

Ciò ha permesso di identificare eventuali ridondanze e aree informative poco utilizzate da parte degli utenti, focalizzando al contempo gli interventi di semplificazione, laddove possibile, sulle aree segnaletiche valutate a costi medi o alti dall'industria, con un impatto significativo sull'efficienza operativa complessiva per gli intermediari segnalanti.

3. Le iniziative di semplificazione prospettate

Ad esito degli approfondimenti condotti, sono stati identificati margini per interventi di semplificazione di alcune delle disposizioni segnaletiche emanate dall'Istituto ⁽⁸⁾. Alcune delle iniziative identificate possono essere implementate nel breve termine (ovvero già a partire dalle segnalazioni al 30 giugno 2027), altre richiederanno ulteriori approfondimenti (es. sulla possibilità di fare affidamento sui dati presenti nelle segnalazioni armonizzate a livello europeo) e potranno quindi essere valutati solo in una fase successiva ⁽⁹⁾.

Nel complesso, come si evince dalla **Figura 1**, gli interventi di semplificazione identificati porterebbero, in prospettiva, ad una riduzione dei requisiti informativi stimata in circa il **35% per le banche** ⁽¹⁰⁾ e in circa il **10% per gli intermediari finanziari** ⁽¹¹⁾. Per questi ultimi, la riduzione sarebbe meno marcata posto che, a differenza delle banche, non sono previste segnalazioni armonizzate statistiche e di bilancio, che possano essere utilizzate in luogo delle rilevazioni nazionali.

⁷ Hanno risposto alla richiesta 22 banche e 3 associazioni di categoria (in rappresentanza delle società finanziarie ex art. 106 TUB).

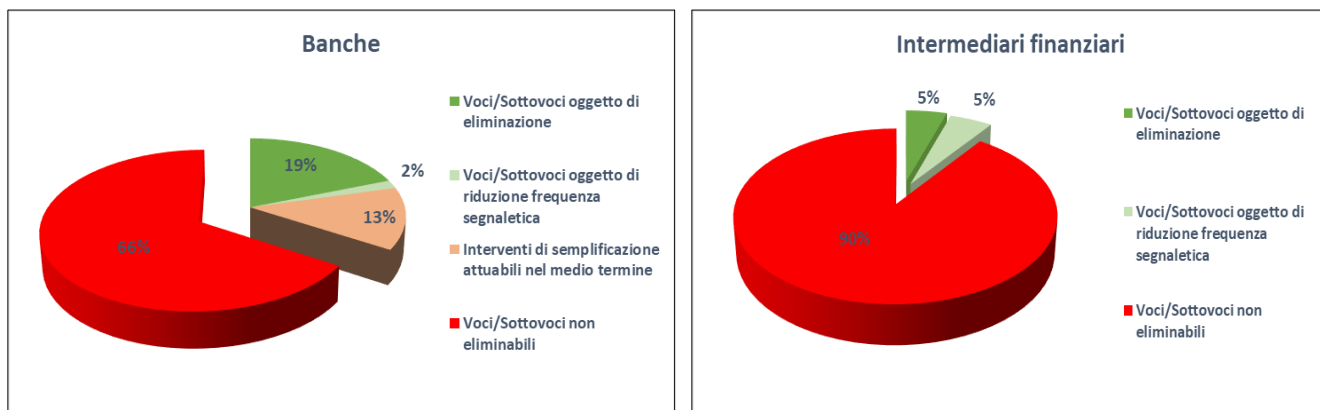
⁸ Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative alle seguenti Circolari emanate dall'Istituto: Circolare n. 272 (Matrice dei conti); Circolare n. 115 (Segnalazioni di vigilanza su base consolidata); Circolare n. 217 (Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL); Circolare n. 284 (Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*); Circolare n. 136 (Segnalazioni statistiche decadali); Segnalazioni ex art. 129 TUB relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari.

⁹ Indicativamente non prima dei prossimi due anni.

¹⁰ Si fa, in particolare, riferimento alla riduzione dei requisiti di informativa stimata a fronte degli interventi di semplificazione proposti alle seguenti Circolari: Circolare n. 272 (Matrice dei conti); Circolare n. 115 (Segnalazioni di vigilanza su base consolidata); Circolare n. 284 (Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*).

¹¹ Si fa, in particolare, riferimento agli impatti stimati dagli interventi di semplificazione proposti alla Circolare n. 217 (Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL).

Figura 1: Riduzione dei requisiti di informativa stimati su banche e altri intermediari finanziari



Nella Figura viene illustrata la riduzione dei requisiti di informativa stimata con riferimento rispettivamente alle banche (grafico a sinistra) e agli intermediari finanziari (grafico a destra) a fronte degli interventi di semplificazione individuati, distinguendo tra quelli riconducibili rispettivamente a: i) gli interventi di eliminazione di voci/sottovoci (in verde scuro) e di cambiamento delle frequenze di segnalazione (in verde chiaro) attuabili nel breve termine, e ii) gli interventi che saranno oggetto di approfondimento nell'ottica di una successiva implementazione in un orizzonte di medio termine (in arancione). In rosso viene data, invece, evidenza delle componenti che, a fronte delle analisi condotte, sono state ritenute non eliminabili. A titolo di completezza, si fa presente che non sono inclusi nel computo gli impatti in termini di riduzione dei requisiti di informativa derivanti dall'eliminazione della Circolare n. 136 (Segnalazioni statistiche decadal) e delle Segnalazioni ex art. 129 TUB, in quanto si tratta rispettivamente di segnalazioni su base campionaria o da effettuarsi solo in sede di emissione/offerta del titolo.

4. Gli interventi di semplificazione oggetto della presente consultazione

Le proposte di modifica alle disposizioni segnaletiche oggetto della presente consultazione sono volte a dare attuazione agli interventi di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi segnaletici nazionali indentificati come percorribili nel breve termine e hanno, principalmente, riguardato i seguenti aspetti:

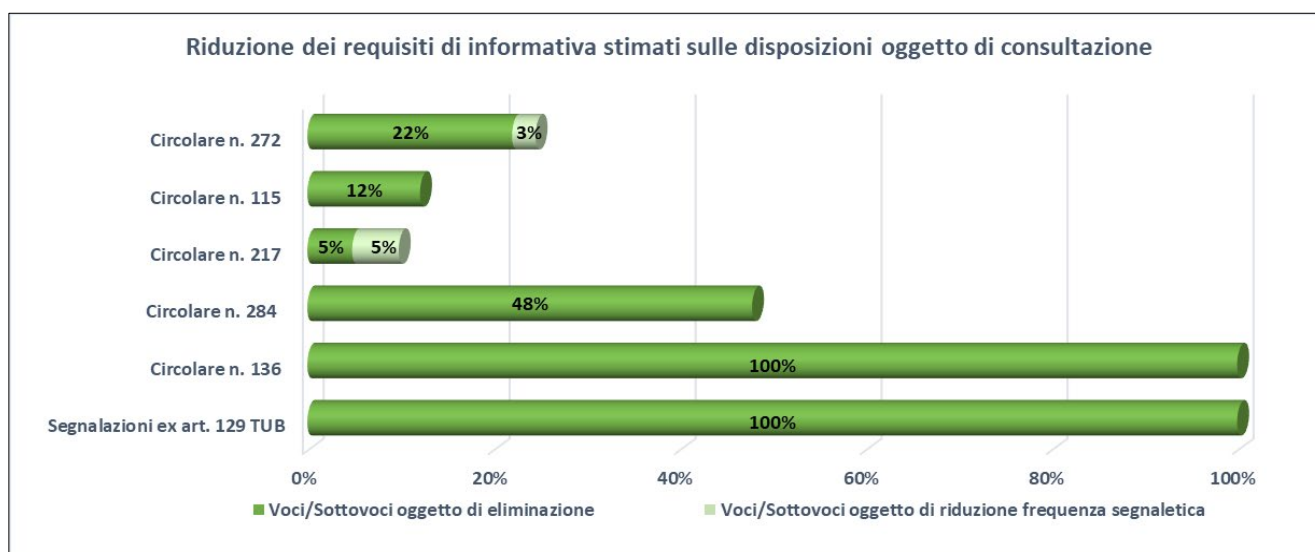
- **Circolare n. 272 (Matrice dei conti):** la proposta prevede l'eliminazione di 500 voci/sottovoci e la riduzione della frequenza di altre 56 voci/sottovoci. Tali interventi di semplificazione comporterebbero una riduzione del 25% dei requisiti di informativa imposti alle banche su base individuale (di cui il 22% connessi ad interventi di eliminazioni di voci/sottovoci e solo il restante 3% ad una riduzione della frequenza di segnalazione). Gli interventi prospettati riguarderebbero, tra l'altro, aree informative valutate a costi medi o alti dalle banche del gruppo PUMA;
- **Circolare n. 115 (Segnalazioni di vigilanza su base consolidata):** la proposta prevede l'eliminazione di 124 voci/sottovoci, concentrate principalmente nelle aree delle cartolarizzazioni e delle altre informazioni patrimoniali. In questo caso gli interventi di semplificazione interessano il 12% degli obblighi segnaletici imposti ai gruppi bancari a livello nazionale. Anche in questo caso, le aree informative interessate dagli interventi di semplificazione sono state valutate a costi medi o alti dagli enti segnalanti;
- **Circolare n. 217 (Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL):** viene proposta l'eliminazione di 124 voci/sottovoci (5%) e la

riduzione di frequenza di altre 129 (5%). Per le restanti voci/sottovoci non si ravvisano margini di semplificazione, posto che, come evidenziato precedentemente, a differenza delle banche, per gli intermediari finanziari non bancari non sono previste segnalazioni armonizzate statistiche e di bilancio che possano essere utilizzate in luogo delle rilevazioni nazionali. Le aree informative interessate dagli interventi di semplificazione sono state valutate a costi medi o alti dagli enti segnalanti;

- **Circolare n. 284 (Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*):** viene proposta l'eliminazione delle informazioni relative ai valori attuali, che comporterebbe una riduzione di quasi il 50% delle richieste informative. La segnalazione è stata valutata a costi molto alti dagli enti segnalanti;
- **Circolare n. 136 (Segnalazioni statistiche decadali):** ne viene prevista la completa eliminazione ed il conseguente inserimento di due voci nella Circolare 248 del 2002 (Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi);
- **Segnalazioni ex art. 129 TUB relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari:** ne viene prevista la completa eliminazione alla luce della avvenuta introduzione, nel corso del tempo, di ulteriori fonti informative, quali i registri anagrafici e le segnalazioni granulari sui titoli del SEBC.

Nella **Figura 2** vengono riepilogati gli impatti in termini di riduzione dei requisiti di informativa stimati con riferimento alle disposizioni oggetto della presente consultazione pubblica.

Figura 2: Riduzione dei requisiti di informativa stimati dalle proposte in consultazione pubblica



Nel grafico vengono illustrati, per ciascuna delle disposizioni oggetto della presente consultazione pubblica, gli impatti stimati in termini di riduzione dei requisiti di informativa dagli interventi proposti distinguendo tra: i) gli impatti derivanti dall'eliminazione di voci e sottovoci (in verde scuro) e ii) quelli riconducibili ai cambiamenti delle frequenze di segnalazione (in verde chiaro).

Gli interventi prospettati nella presente consultazione pubblica consentirebbero, già a partire dalle segnalazioni al 30 giugno 2027, di conseguire una significativa riduzione dei requisiti di informativa sia per le banche (per le quali la riduzione dei requisiti di informativa sarebbe di circa il 21%) che per gli intermediari finanziari (per i quali è stimata una riduzione dei requisiti di informativa di circa il 10%), con conseguenti vantaggi in termini di minori costi per la produzione e la trasmissione dei dati. Come sopra riportato, nel caso delle banche ulteriori margini di semplificazione potrebbero derivare dalle iniziative in corso di approfondimento in un'ottica di implementazione nel medio termine, a fronte delle quali la riduzione complessiva dei requisiti di informativa si attesterebbe nell'ordine di circa il 35%.